

Prot. 6022 del 15.04.2025



TRIBUNALE DI NOLA

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL TRIBUNALE DI NOLA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E LA CAMERA PENALE DI NOLA

per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di ufficio o di fiducia degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili e procedure assimilate L. 147/13 e D.M. 55/14 e art. 115, 116 e 117 D.P.R. 115/02 relativamente ai procedimenti pendenti davanti al Tribunale penale e al Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare di Nola

Il Presidente del Tribunale di Nola, il Procuratore della Repubblica di Nola, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola e il Presidente della Camera Penale di Nola

premesso che si è unanimemente ritenuto di condividere l'assunto secondo il quale il buon funzionamento delle procedure relative al patrocinio a spese dello Stato rappresenti condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto e, quindi, per la concreta realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali in materia di diritto di difesa nel processo penale;

che si è avuto modo di constatare la particolare laboriosità del procedimento di liquidazione delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e di quelli dichiarati irreperibili, insolventi o irreperibili di fatto, nei confronti dei quali si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque e omogenee;

che il D.M. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che pertanto è utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi professionali, per rendere effettiva, rapida e agevole la loro determinazione e il più possibile omogenea nonché per ridurre il numero di opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario in uno con la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro e della professione forense;

che la legge di stabilità del 2016 ha modificato le tempistiche di presentazione dell'istanza e della conseguente liquidazione in materia di gratuito patrocinio aggiungendo all'art. 83 D.P.R. 115/2002 il comma 3 bis secondo cui il decreto in questione deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta;

che, sentito il Presidente Coordinatore del Settore Penale, i magistrati addetti alla Sezione Penale, il delegato dei magistrati della locale Procura e gli iscritti all'Ordine, è necessario semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di procedimenti con la previsione, in alcuni casi, di una forbice tra minimo e massimo che faccia salva la discrezionalità del giudice, col vantaggio per il giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione e di assicurare per il difensore pagamenti più celeri;

che appare opportuno assicurare una effettiva difesa d'ufficio che abbia luogo, una volta intervenuta la nomina, per l'intera attività processuale, anche al fine di evitare pluralità di liquidazioni per il succedersi di diversi difensori di ufficio nell'ambito di un unico procedimento;

  1



che l'adozione del presente protocollo si propone, altresì, di realizzare:

- a) la standardizzazione della modulistica in uso;
- b) la condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare nell'ambito dello stesso Ufficio ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- c) la riduzione del numero di opposizioni;
- d) la semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare, comunicazioni per via telematica degli avvenuti adempimenti);
- e) la riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;
- f) la riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche, varie);

che a tal fine è indispensabile che la richiesta di liquidazione sia presentata nel rispetto della tabella standardizzata, in modo da consentire al Giudice il riscontro della corretta adesione al protocollo e ai suoi parametri di valutazione rendendo così più agevole e veloce l'emissione del provvedimento di liquidazione;

tenuto conto dei parametri per la liquidazione dei compensi previsti dal D.M. n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornati dal D.M. 147/2022);

CONVENGONO

di adottare una tabella di liquidazione standardizzata per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o insolventi o dichiarati irreperibili che preveda ipotesi base correlate alle varie tipologie di seguito elencate con l'indicazione in alcuni casi di una forbice tra minimo e massimo che faccia salva la discrezionalità del giudice in tale ambito.

I difensori che vorranno aderirvi dovranno formulare espressa dichiarazione nell'istanza di liquidazione al termine della fase processuale di riferimento, chiedendo l'applicazione del presente protocollo e rinunciando preventivamente all'opposizione al decreto di liquidazione qualora la liquidazione rientri nella forbice concordata.

Nell'ipotesi di assistenza prestata a più soggetti aventi identica posizione processuale, il difensore esplicherà detta circostanza nell'istanza di liquidazione, che dovrà essere unica, sì da consentire al giudice di operare, ove ritenuto, l'aumento previsto per legge sull'onorario di base.

La notifica del decreto di liquidazione a mezzo PEC al difensore equivale alla sottoscrizione per presa visione e rinuncia all'opposizione al decreto di liquidazione.

Ai fini della notifica del decreto di liquidazione il difensore si adopera perché l'imputato non presenti effettui l'elezione di domicilio presso il difensore in modo che la lettura del provvedimento valga come notifica.

Alla tariffa standard comprensiva della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/02, come sopra concordata e di seguito esplicitata, dovrà essere aggiunta ai sensi dell'art 2, comma 2, del D.M. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

TABELLA DI TARIFFAZIONE CONCORDATA

La tariffa standard concordata sulla base dei parametri come specificati nel protocollo, ulteriormente ridotta in via convenzionale, è differenziata, in funzione del rito prescelto.

FASE INDAGINI PRELIMINARI

- NOTA N. 1

Per attività rilevanti quali, redazione delle querele, interrogatorio dell'indagato, memoria difensiva, partecipazione ad atti del Pubblico Ministero che richiedono la presenza del difensore, partecipazione ad atti ex artt. 360 c.p.p. e ss., partecipazione ad atti di perquisizione e sequestro, partecipazione ad attività di consulenza tecnica di parte, attività di indagine difensiva ex artt. 327 bis e ss. c.p.p., interrogatorio dell'indagato nelle ipotesi ex art. 289, co. 2, c.p.p. e nell'ipotesi ex art. 291, co. 1-quater, c.p.p.

euro 350,00 per ciascuna delle suddette attività (con un massimo di euro 800,00 in caso di più di due attività tra quelle indicate)

- NOTA N. 1-BIS

Partecipazione ad udienza di convalida di arresto o fermo (comprensiva, in tal caso, dell'interrogatorio dell'indagato)

euro 600,00

- NOTA N. 1-TER

Ricorso per cassazione avverso ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo e salva declaratoria di inammissibilità del ricorso

euro 1.200,00

- NOTA N. 1-QUATER

Indagini Difensive

euro 450,00

- NOTA N. 2

Partecipazione ad Incidente probatorio ex art. 392 e ss. c.p.p.

euro 650,00

- NOTA N. 3

Opposizione a richiesta di archiviazione e/o partecipazione a successiva udienza camerale. Partecipazione a udienza camerale a seguito di richiesta ex art. 411 comma 1 bis c.p.p. L'importo è dovuto al difensore dell'indagato anche nel caso in cui l'opposizione sia stata presentata dal difensore della persona offesa (salvo declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione)

euro 750,00



3



- **NOTA N. 3-BIS**

Ricorso per Cassazione avverso Ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto ex art. 411 comma 1-bis c.p.p. (salvo declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione)

euro 1.200,00

- **NOTA N. 3-TER**

Partecipazione a udienza camerale fissata d'ufficio dal Gip a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione del P.M.

euro 400,00

- **NOTA N. 4**

Estinzione del reato per ammissione all'oblazione

euro 600,00

- **NOTA N. 5**

Patteggiamento durante la fase delle indagini preliminari

euro 900,00

- **NOTA N. 6**

Istanza di sospensione del procedimento ex art. 464 bis e ss. c.p.p.

euro 900,00

N.B. le attività difensive descritte in questa fase vanno liquidate autonomamente, sommandosi tra di loro.

FASE OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA

- **NOTA N. 1**

Opposizione a Decreto penale di condanna (salvo declaratoria di inammissibilità dell'opposizione)

euro 350,00

- **NOTA N. 2**

Opposizione a Decreto penale di condanna con ammissione all'oblazione (salvo declaratoria di inammissibilità dell'opposizione)

euro 500,00

- **NOTA N. 3**

Opposizione a Decreto penale di condanna con richiesta di rito abbreviato e/o partecipazione a successiva udienza camerale (salvo declaratoria di inammissibilità dell'opposizione)

euro 900,00



- **NOTA N. 3-BIS**

Opposizione a Decreto penale di condanna con richiesta di rito abbreviato condizionato e/o partecipazione a successiva udienza camerale (salvo declaratoria di inammissibilità dell'opposizione)

euro 1.200,00

- **NOTA N. 4**

Opposizione a Decreto penale di condanna con richiesta di patteggiamento (salvo declaratoria di inammissibilità dell'opposizione)

euro 900,00

- **NOTA N. 5**

Opposizione a Decreto penale di condanna con richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 c.p.p. (salvo declaratoria di inammissibilità dell'opposizione)

euro 900,00

FASE GUP

- **NOTA N. 1**

Udienza preliminare senza rito alternativo e senza integrazione probatoria

euro 900,00

- **NOTA N. 2**

Udienza preliminare con integrazione probatoria ex art. 421 bis ss. c.p.p.

euro 1.200,00

- **NOTA N. 3**

Udienza Preliminare con Patteggiamento

euro 1.000,00

- **NOTA N. 4**

Udienza preliminare con Abbreviato semplice

euro 1.000,00

- **NOTA N. 5**

Udienza preliminare con Abbreviato condizionato o con integrazione probatoria disposta d'ufficio ex art. 441, comma 5, c.p.p. o su richiesta delle parti

euro 1.300,00

- **NOTA N. 6**



Udienza preliminare con messa alla prova

euro 1.000,00

- NOTA N. 7

Udienza preliminare definitiva con sentenza ex art. 129 c.p.p. o ex art. 420-quater c.p.p. o con ordinanza di restituzione degli atti al PM

euro 550,00

FASE PREDIBATTIMENTALE

- NOTA N. 1

Fase predibattimentale che viene definita con una sentenza (ad es. sentenza di non luogo a procedere, sentenza di incompetenza o sentenza ex art. 420-quater c.p.p.) o con un'ordinanza di restituzione degli atti al PM

euro 500,00

- NOTA N. 1-BIS

Partecipazione dell'avvocato richiedente o di un suo delegato ad un'unica udienza di trattazione

euro 400,00

- NOTA N. 2

Fase predibattimentale definita con oblazione

euro 600,00

- NOTA N. 3

Fase predibattimentale definita con patteggiamento

euro 900,00

- NOTA N. 4

Fase predibattimentale definita con abbreviato semplice

euro 900,00

- NOTA N. 4-BIS

Fase predibattimentale definita con abbreviato condizionato o con integrazione probatoria disposta d'ufficio ex art. 441, comma 5, c.p.p. o su richiesta delle parti

euro 1.200,00

- NOTA N. 5



Fase predibattimentale definita con istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p. comprensiva dell'intero procedimento con partecipazione anche alle udienze camerali

euro 900,00

N.B. le udienze predibattimentali sono equiparate alle udienze dibattimentali (potendo, quindi, essere considerate di trattazione o meno) nel caso in cui venga disposta la prosecuzione del giudizio innanzi ad altro giudice

FASE DIBATTIMENTALE - RITO MONOCRATICO

- **NOTA N. 1**

Rito monocratico definito con sentenza di proscioglimento ex artt. 129 - 469 c.p.p. senza attività istruttoria cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato (ad es. N.D.P. per prescrizione, oblazioni, mancanza o remissione/accettazione di querela o altro motivo di estinzione del reato)

euro 500,00

- **NOTA N. 2**

Partecipazione dell'avvocato richiedente o di un suo delegato a un'unica udienza di trattazione

euro 400,00

- **NOTA N. 2-BIS**

Partecipazione dell'avvocato richiedente o di un suo delegato a un'unica udienza di trattazione in cui si svolgono l'attività istruttoria e la discussione delle parti

euro 750,00

- **NOTA N. 3**

Rito monocratico fino a tre udienze di trattazione cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato

euro 1.350,00

- **NOTA N. 4**

Rito monocratico tra le 4 e le 6 udienze di trattazione cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato

euro 1.550,00

- **NOTA N. 5**

Rito monocratico oltre le 6 udienze di trattazione cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato

euro 1.750,00



FASE DIBATTIMENTALE - RITO COLLEGIALE

- NOTA N. 1

Rito collegiale definito con sentenza di proscioglimento ex artt. 129 - 469 c.p.p. senza attività istruttoria cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato (ad es. N.D.P. per prescrizione, mancanza o remissione/accettazione di querela o altro motivo di estinzione del reato)

euro 600,00

- NOTA N. 2

Partecipazione dell'avvocato richiedente o di un suo delegato a un'unica udienza di trattazione

euro 500,00

- NOTA N. 2-BIS

Partecipazione dell'avvocato richiedente o di un suo delegato a un'unica udienza di trattazione in cui si svolgono l'attività istruttoria e la discussione delle parti

euro 850,00

- NOTA N. 3

Rito collegiale definito con patteggiamento

euro 1.000,00

- NOTA N. 4

Rito collegiale definito con abbreviato semplice

euro 1.000,00

- NOTA N. 4-BIS

Rito collegiale definito con abbreviato condizionato o con integrazione probatoria disposta d'ufficio ex art. 441, comma 5, c.p.p. o su richiesta delle parti

euro 1.300,00

- NOTA N. 5

Rito collegiale fino a tre udienze di trattazione cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato

euro 1.500,00

- NOTA N. 6

Rito collegiale tra le 4 e le 6 udienze di trattazione cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato

euro 1.800,00

- NOTA N. 7



Rito collegiale oltre le 6 udienze di trattazione cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato

euro 2.100,00

CONVALIDA DI ARRESTO O FERMO

- NOTA N. 1

Partecipazione alla sola udienza di convalida dell'arresto o fermo

euro 500,00

N.B. l'attività difensiva descritta nella nota n. 1 va liquidata autonomamente sommandosi con le note difensive descritte per la fase Rito Direttissimo Monocratico e Rito Direttissimo Collegiale.

RITO DIRETTISSIMO MONOCRATICO

N.B. Rito direttissimo a seguito di udienza di convalida dell'arresto comprensivo di istanze cautelari

- NOTA N. 1

Rito direttissimo definito con patteggiamento

euro 900,00

- NOTA N. 2

Rito direttissimo definito con abbreviato semplice

euro 900,00

- NOTA N. 2-BIS

Rito direttissimo definito con abbreviato condizionato o con integrazione probatoria disposta d'ufficio ex art. 441, comma 5, c.p.p. o su richiesta delle parti

euro 1.200,00

- NOTA N. 3

Rito direttissimo definito con istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p. comprensiva dell'intero procedimento con partecipazione anche alle udienze camerali

euro 900,00

N.B. Nel caso di proceda con il rito ordinario si applicheranno le note descritte per la fase "Rito monocratico"

RITO DIRETTISSIMO COLLEGIALE

N.B. Rito direttissimo a seguito di udienza di convalida dell'arresto comprensivo di istanze cautelari



- **NOTA N. 1**

Rito direttissimo definito con patteggiamento

euro 1.000,00

- **NOTA N. 2**

Rito direttissimo definito con abbreviato semplice

euro 1.000,00

- **NOTA N. 2-BIS**

Rito direttissimo definito con abbreviato condizionato o con integrazione probatoria disposta d'ufficio ex art. 441, comma 5, c.p.p. o su richiesta delle parti

euro 1.300,00

N.B. Nel caso di proceda con il rito ordinario si applicheranno le note descritte per la fase "Rito collegiale"

FASE CAUTELARE

- **NOTA N. 1**

Istanza cautelare proposta al giudice precedente cui non segue procedimento incidentale al Tribunale del Riesame (salvo che l'istanza rientri in altra attività difensiva autonomamente liquidabile)

euro 350,00

N.B. In caso di più attività rientranti nella nota n. 1, il compenso non potrà superare euro 550,00

- **NOTA N. 2**

Riesame ex art. 309 c.p.p. o Appello ex art. 310 c.p.p. (comprensivo delle istanze cautelari al giudice precedente impugnate)

euro 1.000,00

- **NOTA N. 3**

Ricorso per Cassazione ex art. 311 c.p.p. (salvo declaratoria d'inammissibilità del ricorso)

euro 1.200,00

N.B. In caso di più attività rientranti in caso di più attività rientranti nella nota n. 2, il compenso non potrà superare euro 1.700,00; le attività difensive descritte nella nota n. 3 vanno liquidate autonomamente rispetto a quelle rientranti nella nota n. 2

- **NOTA N. 3**

Riesame ex art. 322 c.p.p. ed ex art. 322 bis c.p.p. (comprensivo delle istanze cautelari al giudice precedente)

euro 1.000,00



- **NOTA N. 4**

Ricorso per Cassazione ex art. 325 c.p.p. (salvo declaratoria d'inammissibilità del ricorso)

euro 1.200,00

N.B. In caso di più attività rientranti nella nota n. 3, il compenso non potrà superare euro 1.700,00; le attività difensive descritte nella nota n. 4 vanno liquidate autonomamente rispetto a quelle rientranti nella nota n. 3

FASE ESECUTIVA

- **NOTA N. 1**

Incidente di esecuzione

euro 650,00

- **NOTA N. 1-BIS**

Ricorso per cassazione (salvo declaratoria d'inammissibilità del ricorso)

euro 1.200,00

RECLAMI, APPELLI AVVERSO LE SENTENZE DEL GDP E RICORSO PER CASSAZIONE

- **NOTA N. 1**

Presentazione del Reclamo ex art. 410 bis, comma 3, c.p.p. (salvo declaratoria di inammissibilità del reclamo)

euro 700,00

- **NOTA N. 2**

Appello avverso le sentenze del Giudice di Pace (salvo declaratoria di inammissibilità dell'appello)

euro 900,00

- **NOTA N. 3**

Ricorso per Cassazione (salvo declaratoria di inammissibilità del ricorso)

euro 1.200,00

N.B. Non è dovuto alcun compenso in caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 c.p.p. ad eccezione del caso in cui la declaratoria di inammissibilità consegua alla rinuncia all'impugnazione manifestata dalle altre parti processuali: in tal caso al difensore spetta il compenso relativo alla fase di studio nonché quello relativo alla fase introduttiva in caso di redazione dell'atto di appello, anche incidentale.



NOTE ESPLICATIVE DEL PROTOCOLLO

In caso di giudizio in cui il difensore assista più parti processuali, in ossequio a quanto previsto dall'art. 12, co. 2, D.M. 55/14 verrà applicato un aumento forfettario del 20% delle tariffe fino a dieci parti processuali e per ognuna di esse, e del 10% oltre le dieci parti processuali e per ognuna di esse (salvo che il giudice ritenga di non applicare il predetto aumento).

Per **udienza di trattazione** si intende l'udienza in cui vengono proposte eccezioni preliminari, presentata istanza di costituzione di parte civile, ammesse e citate le altre parti private, richiesti e ammessi riti alternativi richiesti, ammessi e assunti i mezzi istruttori, conferito incarico peritale, proposte istanze, richieste o eccezioni decise con ordinanza, proposte istanze di integrazione probatoria decise con ordinanza, sono state presentate le conclusioni della pubblica accusa e della parte civile, si è proceduto alla discussione del difensore istante.

Il **compenso** comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Gli importi sono stati concordemente calcolati in riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato con il D.M. 147/2022) con le concordate riduzioni e del minore o maggiore impegno profuso dal difensore parametrato alla partecipazione a un minore o maggiore numero di udienze di trattazione, nonché applicando l'ulteriore riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/02 nel caso di soggetto ammesso al patrocinio gratuito o procedure assimilate, ferma restando la possibilità del giudice di liquidare un compenso superiore in relazione alla specificità e complessità delle vicende.

I processi di particolare complessità e comunque le richieste non inquadrabili nei casi di standardizzazione di cui alle note allegate nonché le richieste di liquidazione formulate con richiesta di deroga degli importi di cui alla presente convenzione saranno autonomamente valutate dal Giudice titolare del processo, anche mediante equiparazione analogica a voci del Protocollo ritenute simili.

Documentazione da produrre unitamente all'istanza di liquidazione

Il difensore deposita l'istanza di liquidazione sulla piattaforma SIAMM, indicando la nota applicabile e le spese eventualmente sostenute e allegando la relativa documentazione (atto di nomina a difensore di ufficio o di fiducia, indicazione del regime fiscale e delle coordinate bancarie e il consenso al trattamento dei dati personali).

In caso di attività professionale effettuata in favore di **persona ammessa al gratuito patrocinio**, il difensore indica la data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e del provvedimento di ammissione, regolarmente depositati in cancelleria, **che allega in fotocopia**.

In caso di attività professionale effettuata in favore di **imputato dichiarato irreperibile** il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, **che allega in fotocopia**.

Nel caso di prestazione di attività in favore di **imputato di fatto irreperibile**, il difensore se il suo assistito è **cittadino italiano** fornisce la prova mediante allegazione, non appena disponibile, dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito (richiesta anche infruttuosa all'ufficio anagrafe di appartenenza e al DAP). Nel caso in cui l'assistito sia **cittadino UE** sarà allegata l'ulteriore richiesta infruttuosa esperita presso il consolato di appartenenza. Nel caso di prestazione di attività in favore di **imputato di fatto irreperibile cittadino di Stato non aderente all'UE** vanno allegati:

1) attestazione di impossidenza patrimoniale trasmessa a mezzo fax o PEC dalla sezione consolare dello Stato di appartenenza, salvo che l'interessato, nel caso in cui sia stato applicato un provvedimento in materia di libertà personale, si sia opposto all'informazione prevista ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 286/98;

2) alternativamente la richiesta a mezzo fax o PEC al consolato di appartenenza, rimasta inevasa dopo 7 gg.

Nel caso di prestazione di difesa d'ufficio in favore di **imputato insolvente**, il difensore fornisce la prova mediante allegazione non appena disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale presso la residenza, il domicilio o altro luogo utile (nonché per il detenuto o l'internato o il custodito in caso di cura anche presso l'istituto di pena e di cura), attraverso certificato anagrafico aggiornato, atto di costituzione in mora, decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento negativo o infruttuoso. In caso di pignoramento mobiliare mancato, il giudice può tenere conto alternativamente dei seguenti indici di solerte cura da parte del difensore nel tentativo di recupero del credito: documentare di aver intentato più forme di pignoramenti; documentare che l'ufficiale giudiziario abbia effettuato almeno due accessi in diversi giorni e fasce orarie; documentare di essersi attivato con adeguata tempestività.

Quanto alla posizione dell'**imputato deceduto**, si precisa che solo nel caso di morte dell'imputato prima della prestazione dell'attività professionale, il difensore d'ufficio non è obbligato ad esperire le procedure di recupero del credito professionale di cui all'art. 116 D.P.R. 115/2002, attesa la sostanziale equiparazione, ai fini della istanza di liquidazione e dei relativi oneri imposti al difensore richiedente, tra il debitore deceduto e il debitore irreperibile. In ordine, invece, all'attività prestata prima del decesso dell'imputato (a prescindere dal momento in cui si acquisisce la conoscenza di tale evento), la predetta equiparazione sussiste, coerentemente con i principi civilistici ordinari, solo allorché non vi siano eredi cui l'obbligazione è trasmessa per successione (in quanto obbligazione non esclusa dalla trasmissibilità ereditaria poiché a carattere non strettamente personale) ovvero allorché gli eredi abbiano rinunciato o non accettato l'eredità. In caso contrario, laddove vi siano eredi dell'assistito defunto e questi non abbiano rinunciato all'eredità, il difensore è tenuto a richiedere a loro, in proporzione delle loro quote ereditarie (art. 752 c.c.), l'adempimento dell'obbligazione, attivando in caso di inadempienza le procedure civilistiche di riscossione del credito.


Quanto ai compensi dovuti per le ricerche dell'imputato e/o per la conseguente attività esecutiva, al difensore verrà liquidata la cifra forfettaria di euro 250,00 in caso di assistenza prestata a imputato insolvente e di euro 150,00 in caso di assistenza prestata a imputato irreperibile, ove espressamente richieste.

Le disposizioni di cui sopra si applicano alle istanze di liquidazione presentate successivamente all'approvazione del presente Protocollo (di tale adempimento formale la segreteria della Presidenza del Tribunale darà avviso ai giudici dell'ufficio Gip/Gup e ai giudici del settore penale dibattimentale tempestivamente, si da renderli edotti del termine di decorrenza di efficacia del protocollo).

Nola, 8 luglio 2025


Il Presidente del Tribunale

dott.ssa Paola Del Giudice




Il Presidente coordinatore del settore penale

dott.ssa Agnese Di Iorio




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Nola



avv. Arturo Rianna

Il Presidente della Camera penale di Nola

avv. Antonio De Simone



Il Procuratore della Repubblica

dott. Marco De Gaudio



Nola, 15.07.2025